

DELIBERA G.C. n. **22** del **30/03/2026**

OGGETTO: **Individuazione del Gestore delle comunicazioni concernenti operazioni sospette alla UIF ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e approvazione della procedura interna semplificata di cui all'Allegato A.**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

- il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”*, e, in particolare, l'art. 10, che disciplina le comunicazioni di dati e informazioni concernenti operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni;
- il decreto del Ministro dell'interno 25 settembre 2015, recante *“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”*, e, in particolare, l'art. 6, comma 4, secondo cui la persona individuata come gestore può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione;
- il provvedimento della Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia del 23 aprile 2018, recante *“Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'art. 11, comma 1, che prevede che le pubbliche amministrazioni individuino, con provvedimento formalizzato, un “gestore” quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF;
- gli artt. 50 e 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO che il Comune è tenuto ad adottare presidi organizzativi interni, proporzionati alla propria dimensione organizzativa, nei settori indicati dall'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007, con particolare riguardo ai procedimenti di autorizzazione o concessione, alle procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture e ai procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere;

RILEVATO che si rende necessario dotare l'Ente di un presidio organizzativo minimo, formalizzato e immediatamente operativo, idoneo ad assicurare l'individuazione, la valutazione e l'eventuale trasmissione alla UIF di dati e informazioni concernenti operazioni sospette, nonché a garantire la riservatezza del relativo flusso informativo;

RITENUTO opportuno, in ragione della dimensione dell'Ente e della necessità di assicurare coordinamento trasversale tra tutte le aree organizzative, individuare quale Gestore il Segretario comunale pro tempore;

DATO ATTO che la presente organizzazione interna ha natura minima e semplificata, ferma restando la possibilità di successivi aggiornamenti e integrazioni;

ATTESTATO che sulla proposta della presente deliberazione è stato preventivamente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile competente (articolo 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.);

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

TUTTO ciò premesso,

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di Legge,

D E L I B E R A

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di individuare, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, del decreto del Ministro dell'interno 25 settembre 2015 e del provvedimento UIF del 23 aprile 2018, il Segretario comunale pro tempore quale Gestore delle comunicazioni concernenti operazioni sospette del Comune di Zone;
3. di approvare l'Allegato A, denominato "Procedura interna semplificata per la rilevazione, la valutazione e la comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti operazioni sospette", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di stabilire che i Responsabili di area, ciascuno per i procedimenti e le attività di rispettiva competenza, costituiscono i referenti interni del sistema e sono tenuti a:
 - a. prestare particolare attenzione ai procedimenti rientranti negli ambiti di cui all'art. 10 del d.lgs. 231/2007;
 - b. rilevare eventuali elementi di anomalia;
 - c. trasmettere senza ritardo al Gestore, con modalità riservate, le informazioni e la documentazione ritenute rilevanti ai fini della valutazione di competenza;
5. di demandare al Gestore l'attuazione della procedura approvata con il presente atto, procedendo a curare gli adempimenti necessari per l'adesione e/o abilitazione al sistema di comunicazione on-line della UIF, nonché la verifica ed eventuale trasmissione alla UIF dei dati e delle informazioni concernenti operazioni sospette, ove ne ricorrano i presupposti, nonché le eventuali interlocuzioni successive;
6. di disporre che il Gestore promuova, con modalità semplificate e proporzionate alle dimensioni organizzative dell'ente, iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte ai responsabili di area e al personale addetto ai procedimenti maggiormente esposti al rischio, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del d.lgs. 231/2007;
7. di dare atto che il presente atto costituisce misura organizzativa generale dell'ente e che eventuali successivi aggiornamenti di natura meramente attuativa o operativa potranno essere adottati dal Gestore mediante circolari interne o disposizioni organizzative coerenti con il presente provvedimento;
8. di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di area e, per quanto di competenza, agli uffici interessati;
9. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo pretorio on line e in Amministrazione trasparente, con eventuale oscuramento delle sole parti non ostensibili per ragioni di sicurezza e riservatezza del sistema di comunicazione;
10. di dare atto, sulla proposta, della presente deliberazione, è stato preventivamente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile competente (articolo 49, comma 1, del TUEL e s.m.i.);
11. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di Zone approvato, da ultimo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 27.12.2022 e ss.mm.ii. e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del

procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono il presente atto, né in capo a chi vi partecipa ad altro titolo;

12. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al d.lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia - nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Successivamente, con separata votazione ad esito unanime e favorevole, la Giunta Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto,


Il Sindaco
f.to sig. Zatti Marco Antonio

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Bortolotti Sonia

ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Bortolotti Sonia



COMUNE DI ZONE

(Provincia di Brescia)

PROCEDURA INTERNA SEMPLIFICATA PER LA RILEVAZIONE, LA VALUTAZIONE E LA COMUNICAZIONE ALLA UIF DI DATI E INFORMAZIONI CONCERNENTI OPERAZIONI SOSPETTE

Allegato A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 30.03.2026



Procedura interna semplificata per la rilevazione, la valutazione e la comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti operazioni sospette

Art. 1 - Finalità

1. La presente procedura disciplina, in forma semplificata e proporzionata alle dimensioni organizzative dell'Ente, il sistema interno di rilevazione, valutazione e, ove ne ricorrano i presupposti, comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti operazioni sospette, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
2. La procedura persegue le seguenti finalità:
 - a) assicurare un presidio organizzativo minimo ma effettivo in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - b) definire ruoli, competenze e flussi informativi interni;
 - c) garantire la tempestiva valutazione da parte del Gestore delle situazioni potenzialmente rilevanti;
 - d) assicurare la riservatezza delle informazioni trattate.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. La presente procedura si applica, in via prioritaria, ai seguenti procedimenti e attività:
 - a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
 - b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
 - c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere.
2. La procedura si applica altresì a ogni ulteriore attività amministrativa nella quale emergano, in concreto, elementi di anomalia o di sospetto rilevanti ai fini della normativa antiriciclaggio.

Art. 3 - Soggetti coinvolti

1. Il Gestore delle comunicazioni concernenti operazioni sospette è il Segretario comunale pro tempore.
2. I Responsabili di area costituiscono i referenti interni della presente procedura e curano, per i procedimenti di rispettiva competenza, il primo livello di attenzione e di approfondimento.
3. Il personale assegnato agli uffici interessati collabora con il proprio Responsabile di area e segnala senza ritardo allo stesso eventuali circostanze, dati, comportamenti o incongruenze ritenuti meritevoli di approfondimento.

Art. 4 - Criteri di attenzione e indicatori di anomalia

1. Nello svolgimento delle attività di competenza, i Responsabili di area e il personale addetto tengono conto degli indicatori di anomalia contenuti nel decreto del Ministro dell'interno 25 settembre 2015 e delle indicazioni contenute nel provvedimento UIF del 23 aprile 2018, nonché degli eventuali ulteriori schemi e comunicazioni pubblicati dalla UIF.
2. La presenza di uno o più indicatori di anomalia non determina automaticamente l'obbligo di comunicazione alla UIF, ma impone un approfondimento istruttorio ragionevole e proporzionato.
3. L'assenza di uno specifico indicatore tipizzato non esclude la rilevanza di situazioni che, per caratteristiche soggettive, incoerenza economico-finanziaria, opacità del beneficiario, anomalia del comportamento procedimentale o altri elementi concreti, appaiano sospette.



Art. 5 - Flusso informativo interno

1. Qualora, nell'ambito di un procedimento o di un'attività amministrativa, emergano elementi di anomalia, il personale ne dà immediata comunicazione al Responsabile di area competente.
2. Il Responsabile di area procede a un primo approfondimento istruttorio, nei limiti consentiti dalla fase procedimentale, e, ove ritenga sussistenti elementi meritevoli di ulteriore valutazione, trasmette al Gestore una relazione riservata contenente:
 - a) descrizione sintetica del procedimento o dell'operazione;
 - b) i soggetti coinvolti;
 - c) gli elementi di anomalia riscontrati;
 - d) le verifiche e gli approfondimenti svolti;
 - e) ogni documento ritenuto utile alla valutazione del Gestore.
3. La trasmissione al Gestore avviene con modalità idonee a garantire la riservatezza del flusso informativo.
4. Nei casi di particolare urgenza o sensibilità, il Responsabile di area può attivare immediatamente il Gestore, anche con forme sintetiche, fermo restando il successivo completamento documentale.

Art. 6 - Compiti del Gestore

1. Il Gestore riceve e verifica le relazioni e la documentazione trasmesse dai Responsabili di area.
2. Il Gestore può richiedere ulteriori chiarimenti, dati o documenti agli uffici interessati.
3. Ove ritenga sussistenti i presupposti di legge, il Gestore effettua senza ritardo la comunicazione alla UIF tramite il sistema di comunicazione on-line dalla stessa predisposto.
4. Il Gestore cura le eventuali interlocuzioni successive con la UIF.
5. Il Gestore conserva con modalità riservate la documentazione relativa alle segnalazioni interne ricevute, alle valutazioni svolte e alle eventuali comunicazioni effettuate.

Art. 7 - Riservatezza

1. Tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura sono tenuti al più rigoroso obbligo di riservatezza.
2. Le informazioni trattate nell'ambito della presente procedura sono utilizzate esclusivamente per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio.
3. Restano fermi i limiti di ostensione previsti dalla normativa vigente e, in particolare, i limiti derivanti dalla riservatezza del canale UIF e dalla tutela degli interessi pubblici e privati coinvolti.

Art. 8 - Formazione e sensibilizzazione

4. Il Gestore promuove, con modalità semplificate e proporzionate alle dimensioni dell'ente, attività di informazione e sensibilizzazione rivolte ai Responsabili di area e al personale addetto ai procedimenti ricadenti nell'ambito dell'art. 10 del d.lgs. 231/2007.
5. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche mediante circolari, note interne, incontri brevi di aggiornamento, partecipazione a webinar o utilizzo di materiali ufficiali pubblicati dalla UIF o da altre istituzioni competenti. Questa è un'inferenza organizzativa coerente con il principio di proporzionalità imposto dalla norma.



Procedura interna semplificata per la rilevazione, la valutazione e la comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti operazioni sospette

Art. 9 - Aggiornamento della procedura

1. La presente procedura può essere soggetta ad aggiornamento su impulso del Gestore, anche in raccordo con i Responsabili di area.
2. Gli aggiornamenti di carattere non sostanziale o meramente operativo possono essere adottati con disposizione del Gestore, nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di approvazione.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. La presente procedura entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta comunale che la approva.